

## **TOSAP E CANONE DI CONCESSIONE? L'ENTE PUO' APPLICARE ENTRAMBE**

Publicato sul quotidiano "IL Sole 24 ORE"  
di Lunedì 27 ottobre 2003

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può coesistere con il canone di concessione, in quanto ciò non costituisce violazione del divieto della doppia imposizione. Il Comune deve quindi applicare la Tosap anche se, per la stessa occupazione, un soggetto provvede già a corrispondere il canone di concessione.

Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione 41, con la sentenza n. 84 del 2003, in quanto non si determina una duplicazione d'imposta "essendo diversi natura giuridica (tassa e canone concessorio) e fondamento da cui traggono origine (fonte legale per la Tosap, atto amministrativo per il canone)".

Al riguardo, anche la Commissione tributaria regionale di Potenza (sentenza n. 37 del 29 marzo 2001) ha ritenuto che il canone di concessione del bene pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono coesistere, in quanto obbediscono a scopi e finalità diverse e sono disciplinate da regole e normative distinte.

Il canone pagato all'Ente concedente, secondo il principio affermato dal giudice d'appello, costituisce un corrispettivo per il godimento del bene pubblico da parte del concessionario, "per l'uso particolare del bene demaniale che, in virtù della concessione costitutiva fatta al privato, viene ad essere distolto dall'uso generale e collettivo cui i beni demaniali debbono essere istituzionalmente destinati".

La tassa, invece, costituisce un'obbligazione tributaria ed è dovuta anche nelle ipotesi di occupazioni effettuate senza titolo o anche quando l'occupazione non dipende dalla volontà del soggetto che la esegue. Quindi, ciò che rileva è il solo fatto dell'occupazione, anche se illegittima, dell'area o dello spazio pubblico.

L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993, prevede che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.

Il presupposto per l'applicazione della tassa, che è quindi diverso da quello richiesto per il pagamento del canone di concessione del bene pubblico, sussiste quando l'utilizzazione del suolo pubblico avviene per esclusivi interessi privati e quando sullo stesso vengono apposte strutture temporanee o permanenti.

Ciò comporta la sottrazione dell'area pubblica all'uso collettivo e il relativo sacrificio per la collettività generalizzata.

L'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dispone che i Comuni e le Province, con regolamento, possono escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

E possono prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 488/1999 al comma 3 del citato articolo 63, dalla misura complessiva del Cosap o della Tosap, a seconda delle scelte regolamentari effettuate dall'ente, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Sergio Trovato**